

Del. n. 272/2016/PRSP



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 13 dicembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di FIRENZE (FI)**, con deliberazione del 22 settembre 2016, n. 116;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 22 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota n. 361158 del 15 novembre 2016) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 13 dicembre 2016, i rappresentanti dell'ente hanno rappresentato (Assessore al bilancio, Direttore dell'area welfare e Direttore della direzione risorse finanziarie) hanno rappresentato quanto già espresso nelle note acquisite agli atti, nonché, con riferimento al fondo di riserva di cui all'art. 166 Tuel, hanno proceduto all'utilizzo di parte dello stesso per finanziare una quota del disavanzo di amministrazione;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, pur in presenza di un risultato formale positivo, è stato accertato un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 152.924.832,20 come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 del citato decreto.

Nel dettaglio, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 30.212.273,43 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 24.751.077,73 euro e a 60.500.744,18 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 65.311.863,45 euro e a 273.949.615,28 euro. A questi si aggiungono i residui passivi, pari a 51.865.961,34 euro, definitivamente cancellati che tuttavia concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato.

Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 260.503.713,17 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2015 pari 65.961.939,88 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 152.088.767,22 euro) e alla quantificazione

della parte vincolata (per 66.798.004,86 euro) e destinata ad investimenti (per zero euro), accertando il disavanzo di amministrazione effettivo in 152.924.832,20 euro.

In conseguenza dell'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) per 152.924.832,20 euro, prevedendone il finanziamento in 30 rate costanti (delibera consiliare del 15 giugno 2015, n. 34).

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

In sede di contraddittorio l'ente ha confermato quanto già emerso in sede istruttoria precisando che il risultato di amministrazione definito a 1 gennaio 2015 dipende sostanzialmente dalla definizione del fondo crediti dubbia esigibilità.

L'istruttoria condotta dalla Sezione sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ha fatto emergere la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità definito dall'ente in 152.088.767,21 euro.

Infatti, in sede istruttoria è stato rilevato che l'ente per la determinazione del citato fondo ha correttamente proceduto, per alcune tipologie ritenute di dubbia esigibilità, alla definizione della percentuale media di riscossione dei residui attivi e alla successiva quantificazione dell'importo minimo da accantonare. Con specifico riferimento alle poste residuali relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, l'ente ha definito la media semplice dei rapporti tra i residui attivi al 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 2010-2014 e le riscossioni in conto residui effettuate nei medesimi esercizi pari al 32,82 per cento quantificando, conseguentemente, la quota da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 in 24.442.887,51 euro a presidio dell'effettiva realizzazione dei residui attivi mantenuti in bilancio a titolo di "tassa rifiuti" pari a 36.382.627,43 euro. Tuttavia, l'ente per l'effettivo accantonamento del FCDE ha inserito un importo relativo alla tassa rifiuti inferiore (pari a 2.906.971,93) a quella ottenuta con la metodologia sopra descritta ed in parte seguita dall'ente.

Tale modalità operativa ha determinato una diversa quantificazione di cui è stata data evidenza dall'ente nei documenti allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui. Al riguardo, nella documentazione fornita alla Sezione a seguito di richiesta istruttoria, l'ente ha poi specificato che per la tassa rifiuti (TARI), "essendo una entrata di nuova istituzione [...] non è presente una evidenza storica contabile" per cui "sono

stati considerati per gli anni precedenti il 2012 i dati forniti dalla Società di gestione del Servizio riferiti però alla Tia e per gli anni 2012-2014 i dati ottenuti dalla contabilità dell'ente ancorché riferiti alla tassa rifiuti. In questo primo anno di applicazione del fondo sulla Tari si sono considerati i dati con riferimento ad un arco temporale di 10 anni, segnalato dalla Società di gestione come periodo di riferimenti di chiusura delle entrate da Tia”.

Dai chiarimenti forniti dall'ente è emerso dunque che per la tassa rifiuti:

- 1) la diversa metodologia è stata adottata poiché l'ente ha considerato la tassa rifiuti come una tassa di nuova istituzione;
- 2) è stato considerato un arco temporale di 10 anni in luogo dei 5 previsti dal principio contabile;
- 3) l'entità dell'accantonamento è stata calcolata considerando la capacità di riscossione della competenza e non quella ben diversa delle poste mantenute a residuo.

Dagli elementi appena rappresentati emerge chiaramente che l'ente per la definizione della quota effettiva da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione si è discostato dal metodo di calcolo previsto dal principio contabile.

Nel merito della metodologia seguita dall'ente occorre preliminarmente chiarire che la “tassa rifiuti” (c.d. TARI) è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 per l'anno, in sostituzione della TIA e della TARES. Infatti la TARI, così come la TIA e la TARES, rappresenta il corrispettivo pagato dall'utenza per l'erogazione da parte del comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto appena detto si ritiene che per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità relativo ai residui TARI non possa essere applicata l'eccezione prevista nell'esempio 5 del principio contabile 4/2 poiché la tassa in oggetto ha, di fatto, sostituito una tassa già esistente del tutto analoga sia nei presupposti giuridici che nelle modalità di calcolo del tributo.

Va inoltre rilevato che l'eccezione prevista dall'esempio 5 del principio contabile 4/2 per le entrate di nuova istituzione è relativa alla competenza del bilancio e si basa sul presupposto che non esistano elementi significativi per valutare la capacità di riscossione delle risorse. Il principio contabile 4/2, per tali fattispecie, dispone che “per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”.

L'eccezione è prevista dunque per la definizione del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione e pertanto non è applicabile, nello specifico, alla quantificazione del fondo in sede di riaccertamento straordinario dei residui e in fase di rendicontazione.

Nel caso di specie è peraltro di tutta evidenza che l'ente, disponendo di dati contabili riferiti a riscossioni della TIA/TARSU/TARES, sia comunque in grado di valutare la capacità di smaltimento di tali residui e quindi l'entità degli accantonamenti da

effettuare nel risultato di amministrazione (la percentuale media di riscossione, come indicata nella prima pagina del prospetto trasmesso dall'ente, risulta pari a 32,82 per cento e comporta una quantificazione del FCDE pari a 24.442.887,51 euro).

In merito agli ulteriori aspetti procedurali si rileva che l'ente ha considerato l'andamento del tributo in un arco temporale decennale prendendo a riferimento i dati relativi agli accertamenti di competenza e il loro grado di realizzo, sia nell'anno in cui sono stati assunti che, in taluni casi, negli esercizi successivi. Entrambi gli aspetti non trovano fondamento nel citato principio contabile 4/2 alla luce di quanto rappresentato in precedenza.

Inoltre, l'ente non ha integrato le informazioni relative al grado di realizzo dei residui afferenti lo smaltimento dei rifiuti contenute nel bilancio con le informazioni fornite dalla società che gestisce il servizio ma ha, di fatto, sostituito i dati derivanti dalla propria contabilità ufficiale privilegiando le informazioni contabili fornite dalla società. Anche tale modalità operativa non trova, per quanto detto, riscontro nel principio contabile.

La procedura seguita dall'ente ha portato così alla quantificazione di un grado di realizzo della risorsa in esame del 92,01 per cento e una percentuale di svalutazione (pari al complementare a 100 del grado medio di realizzo della specifica tipologia di entrata) da applicare ai residui attivi al 1 gennaio 2015 del 7,99 per cento. La quota da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 definita secondo tale metodologia di calcolo, e riferita ad un totale di residui attivi pari a 36.382.627,43 euro, risulta pertanto definita dall'ente in 2.906.971,93 euro in luogo dell'importo di 24.442.887,51 euro che si ottiene applicando correttamente il principio contabile.

La differenza sostanziale nella quantificazione della quota da accantonare dipende, pertanto, principalmente dalla differenza tra il grado medio di riscossione degli accertamenti assunti in competenza e il grado di realizzo, ovviamente minore, delle poste mantenute a residuo. Tale aspetto rende evidente la non conformità della procedura adottata dall'ente rispetto all'obiettivo perseguito dal principio contabile che è quello di valutare la capacità di smaltire i residui e non l'accertamento originariamente assunto.

Va peraltro rilevato che anche il riferimento temporale dei 10 anni (invece dei 5 previsti) ha contribuito a migliorare la valutazione della capacità di smaltimento e conseguentemente a ridurre la percentuale da accantonare.

Conclusivamente si osserva che il principio contabile, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo rispetto alle quali non sono ammesse deroghe tanto più se queste appaiono del tutto difformi dallo spirito che sottende il principio contabile.

L'accantonamento a FCDE risulta pertanto inferiore rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo pari a 173.624.682,80 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile

esazione da considerarsi pertanto indisponibili e che di fatto hanno contribuito alla riduzione del disavanzo accertato;

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione amministrativa effettiva.

In sede di contraddittorio l'ente ha precisato che, nell'applicazione del principio contabile per il calcolo del FCDE relativo alla TARI, ha ritenuto di dover adottare un metodo diverso rispetto a quello previsto dal principio poiché non aveva a disposizione elementi contabili tali da permettere la valutazione della riscossione media del tributo.

L'ente ha precisato che "a seguito dell'esternalizzazione del servizio dal 2005 al 2011, le poste di uscita ed entrata relative non sono state contabilizzate nel bilancio dell'ente, ma in quello del soggetto gestore Quadrifoglio S.p.A. Solo dal 2012 tali poste sono tornate a essere contabilizzate nel bilancio del comune" a seguito del passaggio da TIA a TARES.

L'ente ha dichiarato che, per le ragioni esposte, i dati presenti in bilancio per le annualità 2010-2014 sono da ritenersi tra loro disomogenei perché rappresentano, per i primi tre esercizi del quinquennio, la gestione dei ruoli riscossi tramite la gestione coattiva, mentre, per gli esercizi 2013 e 2014, più compiutamente l'andamento della tassa gestita dall'ente.

Per quanto detto l'ente, pur dovendo definire la percentuale media di smaltimento nell'ambito del quinquennio 2010-2014, ha ritenuto che l'applicazione del metodo della media semplice per il calcolo della percentuale di smaltimento, non consenta di valutare correttamente il grado di realizzo del tributo poiché considera in modo uniforme il grado di riscossione del quinquennio mentre, nel caso di specie, le annualità 2013 e 2014 si caratterizzano per una maggiore rilevanza quantitativa rispetto al periodo 2010-2012 e per una conseguente maggiore rappresentatività del grado di riscossione. L'ente ha dichiarato quindi che "la scelta circa la metodologia da seguire che rifletta meglio le caratteristiche di questa entrata sia il rapporto delle somme ponderate. In tal modo si conferisce un peso maggiormente congruo, sia in termini di quantità che di coefficiente, ai vari esercizi".

Tale metodologia applicata porta alla determinazione di un indicatore di riscossione pari al 58,07 per cento, e di un complementare a 100 pari a 41,93, e quantifica l'accantonamento complessivo a fondo crediti dubbia esigibilità TARI pari a 15.254.545,51 euro invece dell'importo di 2.906.971,93 euro originariamente definito.

La Sezione, considerando quanto esposto nelle controdeduzioni, ritiene che il metodo di calcolo rappresentato dall'ente sia da ritenersi conforme ai principi contabili. L'accantonamento a FCDE così ricalcolato dall'ente, relativo alla TARI, è pari a 15.254.545,51 euro.

Conseguentemente si ritiene che l'accantonamento a FCDE complessivo da considerarsi congruo debba essere rideterminato dall'ente in 164.437.030,97 euro anziché 152.088.767,21 euro definiti in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Quanto emerso sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui comporta anche la non corretta determinazione del maggiore disavanzo confluito nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015.

Considerando infatti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in 164.437.030,97 euro, il disavanzo di amministrazione effettivo al 1 gennaio 2015 risulta essere pari a 165.273.095,96 euro, e tale importo costituisce il cosiddetto "extradeficit" (152.924.832,20 euro accertato originariamente dall'ente e 12.348.263,76 euro derivanti dalla nuova definizione del FCDE).

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione del "maggiore disavanzo" costituisce una grave irregolarità contabile, poiché viene rinviato ai successivi 30 anni il finanziamento di un disavanzo di amministrazione accertato in modo errato dall'ente (per 152.924.832,20 euro anziché 165.273.095,95 euro).

La Sezione, ritenendo che sussista una distorta rappresentazione dei dati conseguenti al riaccertamento, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del maggiore disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario e di quello derivante dal riaccertamento. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltreché alla rettifica del risultato di amministrazione sopra richiesto, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale".

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 50 del 7 novembre 2016 ha modificato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui definendo la quota relativa al fondo crediti dubbia esigibilità in 164.437.030,98 euro e, conseguentemente, il disavanzo di amministrazione in 165.273.095,96 euro;
2. con la delibera del consiglio comunale n. 34 del 15 giugno 2015 l'ente ha definito le modalità di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario quantificato in 152.924.832,20 euro e ripartito in 30 rate costanti di 5.097.494,11 euro. In tale atto l'ente ha individuato le modalità di copertura del disavanzo per le annualità 2015/2017 prevedendo, oltre a misure di riduzione di spesa, anche il prelievo dal fondo di riserva e l'applicazione dell'avanzo vincolato;
3. con la citata delibera consiliare n. 50/2016 l'ente, a seguito della rideterminazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del disavanzo di amministrazione, ha confermato che il ripiano del disavanzo avverrà in 30 rate annuali costanti quantificate in 5.509.103,19 euro invece di 5.097.494,41 euro, come originariamente disposto con delibera consiliare n. 34/2015, con un incremento della rata annuale di 411.608,78 euro. In tale delibera l'ente da atto del finanziamento della rata 2015 per l'importo complessivo di 5.509.103,19 euro poiché il disavanzo accertato al termine dell'esercizio risulta pari a 156.528.696,69 euro e quindi inferiore rispetto a quanto definito al 1 gennaio 2015 (165.273.095,95 euro) per un importo pari a 8.744.399,26 euro.

- che per l'utilizzo delle quote vincolate la delibera del Consiglio comunale citata non indica in modo espresso la natura delle risorse che avevano precedentemente determinato il vincolo e la loro attitudine ad essere differentemente impiegate;

- che per l'utilizzo del fondo di riserva negli esercizi 2015/2017 la delibera del Consiglio comunale citata non indica in modo espresso se la quantificazione del fondo, tenendo conto della finalità dello stesso, risulta coerente, in sede di bilancio di previsione, con quanto disposto dall'art. 166 del Tuel;

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit non vengono individuate in modo puntuale le modalità di ripiano del disavanzo rateizzato per gli esercizi successivi al 2017;

- che, sempre in riferimento al maggiore disavanzo emerso con il riaccertamento straordinario, nella nota citata in premessa, l'ente, oltre a richiamare il contenuto della delibera di ripiano dell'extradeficit, ha fornito i dati relativi all'esercizio 2015 dai quali si evince il riassorbimento della prima quota annuale di disavanzo;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità e alla rideterminazione del risultato al 1 gennaio 2015, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti, come accertato a seguito del riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e, solo per i primi tre esercizi, le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che la deliberazione assunta dall'ente ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 ha individuato le modalità di finanziamento limitatamente alle quote di disavanzo da ricostituire nei primi tre esercizi (2015/2017) senza prevedere le fonti di finanziamento della restante quota del disavanzo da finanziare negli esercizi 2018/2044;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento di una quota del disavanzo

- che, per quanto espresso in merito all'utilizzo della quota vincolata, l'ente dovrà puntualmente verificare la natura delle risorse originariamente confluite nell'avanzo destinato e l'effettiva possibilità che queste vengano utilizzate per il ripiano del disavanzo, mentre con riferimento alla parte del disavanzo finanziario mediante l'utilizzo del fondo di riserva l'ente dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 166 del Tuel. Tale ultima circostanza sarà valutata dalla Sezione nell'ambito dei successivi controlli;

- che, con riferimento alla parte di disavanzo rateizzata nel tempo, l'ente dovrà individuare le modalità di copertura del disavanzo in modo specifico rispetto a quanto indicato nella delibera consiliare n. 34/2015;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla rideterminazione delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO del provvedimento adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 13 dicembre 2016.

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **13 DIC. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

